

Per quanto riguarda le Agenzie con Sede negli stabili dell'Istituto, il contributo si applicherà sulla cifra di affitto reale che indicherà l'Istituto Nazionale Immobiliare.

5.) Considerare la produzione popolare del 1929 come utile per il raggiungimento dei premi, stabiliti per la produzione ordinaria, computando i caricamenti per le popolari in aggiunta a quelli stabiliti per le ordinarie.

6.) Autichi lo 0.30% (premio speciale) sulla produzione dell'ultimo trimestre del 1929 che ecceda il terzo del caricamento annuo di ciascuna Agenzia, liquidare lo 0.20% su tutta la produzione del trimestre stesso purché sia oltrepassato il suddetto terzo del caricamento.

Per le Agenzie di Genova, Torino, Napoli, Milano e Roma, autichi nella percentuale dello 0.20, il premio sarà corrisposto nella percentuale dello 0.10, salvo che dall'applicazione della precedente disposizione risultasse un vantaggio maggiore.